



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 458 DEL 19/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. DECORRENZA: 07.09.2026 TERMINE LAVORI

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la richiesta della Cordnet srl inerente la necessità di provvedere con idonei mezzi alle operazioni di scavo per posa infrastrutture telefoniche come da autorizzazione prot.n.5194/2026;

ORDINA

- o In **Via MAESTRI DEL LAVORO** - limitatamente alla porzione di area circoscritta dagli elementi di segnaletica stradale allo scopo posti in loco - dal giorno **07 settembre 2026** sino a termine lavori (durata prevista gg. 02), è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli;
- o In **Via MAESTRI DEL LAVORO** (limitatamente all'area interessata dai lavori) dalle ore **08.00** del giorno **07 settembre 2026 sino a termine lavori** (durata prevista gg.02), viene interdetta la circolazione pedonale lungo il marciapiede individuato sul lato destro rispetto al senso di marcia. Stante le comprovate necessità di natura tecnica, il soggetto incaricato dell'intervento dovrà farsi carico di predisporre la necessaria segnaletica stradale atta ad indirizzare l'utenza pedonale lungo il marciapiede posto frontalmente (lato opposto della strada) rispetto all'area operativa di cantiere;

- o In **Via MAESTRI DEL LAVORO** (limitatamente all'area interessata dai lavori) dalle ore **08.00** del giorno **07 settembre 2026 sino a termine lavori** (durata prevista gg.02), risulterà vigente una riduzione della sezione stradale (restringimento di carreggiata) funzionale alle attività citate in premessa. L'impresa esecutrice dovrà in ogni caso farsi carico di garantire la circolazione veicolare con particolare riguardo per i mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
- o In caso di necessità l'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di demandare proprio personale (opportunamente formato) all'attività di muovere al fine di regolamentare la circolazione veicolare nel rispetto dei previsti standard di sicurezza e allo stesso tempo agevolare la circolazione pedonale;
- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92. In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale